

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3441 del 08/07/2021
Oggetto	RINNOVO E UNIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI DAL TORRENTE RUBICONE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). PROCEDIMENTO RNPPA0792_07RN01 . RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GIORGI E CECCARELLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3557 del 07/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto LUGLIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO E UNIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI DAL TORRENTE RUBICONE AD USO "IRRIGAZIONE AGRICOLA" CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). **PROCEDIMENTO RNPPA0792/07RN01** - RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GIORGI E CECCARELLI.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all’art. 8 *“Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *“Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”*) e n. 2067/2015 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *“Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *“Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *“Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”*;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATE:

- la determinazioni dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 18136 del 02/12/202005 con la quale è stata rilasciata Giorgi Lorenzo (C.F GRG LNZ 43A07 F6750) la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee ad uso *“irrigazione agricola”* con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del R.R. n. 41/2001, con scadenza al 31/12/2005, in Comune di Santarcangelo di R. (RN) mediante due pozzi - **Procedimento RNPPA0792** ;
- la determinazioni dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14513 del 14/12/2010 con la quale è stata rilasciata all’azienda agricola Giorgi e Ceccarelli (P.I.01625670409) la concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dal fiume Rubicone con scadenza al 31/12/2015 procedimento FCPPA3942/07RN07

VISTE:

- l'istanza pervenuta in data 31/12/2007, registrata al prot. Regionale PG/2008/25304 in data 25/01/2008, con cui l'azienda agricola Giorgi e Ceccarelli (P.I.01625670409) ha chiesto il rinnovo con Cambio di titolarità della predetta concessione senza modifiche - **Procedimento RNPPA0792/07RN01** ;
- l'istanza pervenuta in data 28/10/2015, registrata in pari data con prot. PG/2015/144925, di rinnovo della concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dal fiume Rubicone con scadenza al 31/12/2015 procedimento FCPPA3942/15RN02;
- l'istanza pervenuta in data 29/10/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/139049, con cui il Sig. Giorgi Alessandro (C.F. GRGLSN 75L26 C573Z) legale rappresentante dell'azienda agricola Giorgi e Ceccarelli (P.I.01625670409) ha presentato istanza di unificazione dei procedimenti di Rinnovo **RNPPA0792/07RN01 e FCPPA3942/15RN02**;

ESAMINATA la documentazione agli atti da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante 1 attingimento dal fiume Rubicone e 2 pozzi ubicati nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1, ubicato su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 50, del diametro di 160 mm. e una profondità di 19,00 m. dal piano di campagna, per una portata massima di prelievo: 1,4 l/s ed un volume di 726 m³/annui;
 - Pozzo 2, ubicato su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 51, del diametro di 800 mm. e una profondità di 14,00 m. dal piano di campagna, per una portata massima di prelievo: 1,4 l/s ed un volume di 346m³/annui

Il prelievo di acque superficiali verrà esercitato tramite motopompa mobile ad immersione dalla sponda destra del fiume Rubicone in loc. Montalbano del Comune di Santarcangelo di R. (RN) con punto di presa su un'area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 13 la particella 52 e la cui portata massima richiesta è di 2,00 l/s e la quantità d'acqua richiesta è di 575 m³/annui;
- la risorsa derivata è accumulata in un vaso impermeabilizzato dalle dimensioni di 15x15x4 m. ubicato su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 51;
- la risorsa idrica richiesta, per complessivi 1.647 m³, è utilizzata ad uso "irrigazione agricola" mediante un impianto a goccia, di un appezzamento di terreno di h 4.00.00 coltivato a frutteto;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 1004 del 31/03/2021 dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio di Forlì-Cesena, trasmessa in data 08/04/2021 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/53903, con cui si rilascia il

nulla-osta idraulico relativamente alla derivazione di acque superficiali dal torrente Rubicone, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Irrigazione agricola" di cui all'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 1994/2006, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA: la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Pisciatello-Rubicone-Usa - confinato superiore" (Codice 0565ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "scarso";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "lieve";
- dati i valori di subsidenza accettabili (compresi tra -5, e -2,5 mm/anno), la soggiacenza della falda in equilibrio (a 15,0 m.) e il trend piezometrico costante (uguale a 0,0 m.), il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità bassa";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella "Direttiva Derivazioni", l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è A (Attrazione), con derivazione dei volumi emunti compatibile;
- il prelievo di acque superficiali è classificabile come "attingimento" ai sensi del R.D. n. 1755/1933 e pertanto, secondo quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nelle "Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative" della Direttiva Derivazioni pubblicate sul sito dell'Autorità in data 24/10/2018, il prelievo idrico può essere escluso dalla valutazione *ex ante* di cui alla stessa Direttiva;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

STABILITO che il canone annuale per l'uso "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 12,24 (euro dodici/24) per l'anno 2021;

ACCERTATO:

- che i canoni sono stati regolarmente versati fino all'annualità 2020;

- che il richiedente ha provveduto in data 31/10/2002 al versamento della somma di € 80,00 e in data 16/10/2015 al versamento della somma di € 87,00 a titolo di spese istruttorie ;
- ha provveduto alla costituzione di un deposito cauzionale per un totale di € 103,3 versati in data 11/12/2007 e 19/10/2004;
- ha provveduto al pagamento dei canoni dal 2021 al 2025 in data 28/06/2021, pari complessivamente a € 61,20 (euro sessantuno/20), in unica soluzione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, secondo cui i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
- ha provveduto in data 28/06/2021 al versamento della somma di € 146,70 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che la concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/86745 del 01/06/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni cinque fino alla data del **31/12/2025**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire all'Azienda agricola Giorgi e Ceccarelli (P.I.01625670409) l'unificazione dei procedimenti RNPPA0792 e FCPPA3942;
2. di rilasciare all'Azienda agricola Giorgi e Ceccarelli (P.I.01625670409) con sede legale in Comune di Santarcangelo di R. , fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione per il prelievo di acque sotterranee mediante due pozzi e un attingimento di acque superficiali dal fiume Rubicone mediante

motopompa mobile ad uso "irrigazione agricola" in Comune di Santarcangelo di R. (RN) **per un volume annuo massimo complessivo pari a 1647 m³** e una portata massima complessiva di 4,80 l/s - **Procedimento RNPPA0792/07RN01**;

3. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2021 e per gli anni successivi in €. 12,24 (euro dodici/24) dando conto che i canoni annui per la concessione fino al 2025, pari complessivamente a €. 61,20 sono stati versati in un'unica soluzione in data 28/06/2021, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art. 39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, in base al quale i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per

gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;e;

12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata all'Azienda agricola Giorgi e Ceccarelli (P.I.01625670409) di derivazione per il prelievo di acque sotterranee e superficiali ad uso "irrigazione agricola" nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) - **Procedimento RNPPA0792/07RN01.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acque sotterranee e superficiali avverrà nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) come segue:

- il prelievo di acque sotterranee verrà esercitato mediante 2 pozzi ubicati nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) aventi le seguenti caratteristiche:
Pozzo 1, ubicato su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 50 con coordinate geografiche UTM-RER: X = 769.490 Y = 884668;
diametro: 1600 mm.;
profondità: 19,00 m. dal piano di campagna;
portata massima di prelievo: 1,4 l/s ;
volume annuo di prelievo: 726 m³/annui;
Pozzo 2, ubicato su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 51 con coordinate geografiche UTM-RER: X = 769659 Y = 884.632;
diametro: 800 mm.;
profondità: 14,00 m. dal piano di campagna;
portata massima di prelievo: 1,4 l/s ;
volume annuo di prelievo: 346 m³/annui;
Corpo Idrico: (cod.0565ER-DQ2-CCS) Conoide Pisciatello-Rubicone-Usa - confinato superiore
- Il prelievo di acque superficiali verrà esercitato tramite pompa mobile ad immersione dalla sponda destra del fiume Rubicone in loc. Montalbano del Comune di Santarcangelo di R. (RN) con punto di presa su un'area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 52 con coordinate geografiche UTM-RER: X = 769567 Y = 884.509;
- Il prelievo di acque superficiali verrà esercitato tramite una pompa mobile ad immersione dalla sponda destra del fiume Rubicone in loc. Montalbano del Comune

di Santarcangelo di R. (RN) con punto di presa su un'area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 13 particella 52 con coordinate geografiche UTM-RER: X = 769567 Y = 84.509;

- portata massima richiesta: 2,00 l/s;
- volume annuo di prelievo: 575 m³/annui;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "irrigazione agricola" .

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo: 4,8 l/s;**
- **volume massimo complessivo di prelievo: 1.674 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- La derivazione risulta compatibile con gli obiettivi fissati dal Piano di Gestione delle Acque vigente a condizione che vengano rispettati i valori del **Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.)** fissati dallo stesso Piano, ovvero:
 - **D.M.V. estivo Maggio/Settembre: 50 l/s**
 - **D.M.V. invernale Ottobre/Aprile: 50 l/s**
- Il Concessionario, pertanto, qualora riscontri una portata in alveo uguale o minore ai valori sopra riportati è **tenuto a sospendere la derivazione**;
- Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.
- Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
- E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
- Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
- Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al

pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;

- In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
- Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa; La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2025.** Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente

espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART. 9

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Forlì-Cesena** con determinazione dirigenziale n. 1004/2021, di seguito riportate:

1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;
2. sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rivelarsi errate;
3. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
4. lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a m.5 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;
5. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
6. è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
7. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e rovvosorio;

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e dalla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;
3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.
5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.
7. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o

nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

9. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.
10. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.